

TRIBUNALE DI TORINO
sezione esecuzioni immobiliari

ai signori professionisti delegati alle operazioni di vendita
nei procedimenti di esecuzione immobiliare
e, p.c., agli Ordini professionali interessati

La liberazione dell'immobile

Ritengo opportuno trasmettere di nuovo il modello dell'ordine di liberazione redatto dai giudici della sezione e contenente il riferimento al documento 2.11.2016 inviato dalla Prefettura di Torino; abbiamo rilevato che spesso le bozze del decreto di liberazione cortesemente depositate dai professionisti delegati dopo l'aggiudicazione dell'immobile non richiamano le indicazioni fornite dalla Prefettura, nonostante che la necessità del riferimento a tali indicazioni fosse già stata comunicata il 9 novembre 2016.

Rispetto alle prime difficoltà emerse nell'attuazione degli ordini di liberazione da parte dei custodi, si ritiene opportuno chiarire che le eventuali istanze di rinvio avanzate dagli occupanti non dovranno essere di regola trasmesse al GE, ma dovranno essere valutate dal custode, il quale, avendo conoscenza diretta della situazione, potrà assumere le decisioni opportune per contemperare le eventuali temporanee esigenze degli occupanti con le legittime aspettative degli aggiudicatari.

Il fondo spese disposto a favore del custode con l'ordine di liberazione verrà aumentato ad euro 800, tenuto conto delle spese che potranno risultare necessarie anche per lo smaltimento o la distruzione di beni e documenti non asportati dagli esecutati.

Il compenso per le operazioni delegate e per la custodia

Comunico che i provvedimenti di liquidazione dei compensi richiesti a partire dal 1° febbraio prossimo non conterranno più l'autorizzazione al prelievo immediato; il professionista è autorizzato a prelevare al momento dell'approvazione del progetto di distribuzione le somme liquidate a titolo di compenso per le attività delegate e le altre somme necessarie per eseguire il pagamento di tutte le spese prededucibili, come già indicato con la comunicazione del 4 aprile 2014 in relazione ai compensi spettanti all'esperto, al custode e al gestore della pubblicità.

Ringrazio per la collaborazione e porgo a tutti cordiali saluti.
Torino, 30 gennaio 2017



Il presidente
Dr. Laura Caramello

Depositato in cancelleria

Torino, 30 GEN 2017

S. CANCELLERIA

Dr.ssa LIGIA RIZZI MEGALE



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Processo n. _____, promosso da:

contro:

Il giudice,

rilevato che in data _____, avanti al delegato è stato aggiudicato l'immobile oggetto della procedura sito in ... e distinto al N.C.E.U. al _____;

ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la liberazione di tale immobile ex art. 560 c.p.c., secondo il disposto in vigore dal 2.8.2016, come modificato dall'art.4 comma 1 lett.D del DL 59/2016 convertito con modificazioni nella legge di conversione 119/2016;

P.Q.M.

ingiunge al debitore e a chiunque altro ne abbia la detenzione o il possesso di rilasciare l'immobile di cui in premessa nella disponibilità del custode, libero da persone e cose, non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

dispone che in caso di mancato spontaneo rilascio il custode provveda a fissare la data di accesso per il rilascio nel termine dei successivi trenta giorni, dandone comunicazione all'occupante con le modalità ritenute più opportune;

dispone che in caso di inottemperanza il custode provveda a fissare l'ultimo accesso entro il termine dei successivi sessanta giorni, previo accordo con gli ausiliari ed avvalendosi della Forza Pubblica, secondo le modalità indicate dalla Prefettura di Torino nel documento del 2 novembre 2016 depositato in Cancelleria;

autorizza il custode ad avvalersi inoltre dell'unità sanitaria o di altri ausiliari (quali Servizi Sociali territorialmente competenti, fabbro, accalappiacani ecc.) al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per preservare le ragioni dei creditori o dell'aggiudicatario ed assicurare, ove necessario, l'adeguata assistenza all'esecutato e ai familiari presenti nell'immobile;

dispone che, in ordine ai beni mobili e documenti eventualmente rinvenuti all'interno dell'immobile, il custode provveda a norma dell'art. 560, comma 4, c.p.c. come modificato dal D.L 59/2016;

dispone che il custode rediga sintetico processo verbale delle operazioni e provveda a depositarlo in via telematica.

dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 800,00 a carico del creditore procedente _____

Si comunichi alle parti, al delegato e al custode.

Torino,

IL GIUDICE